



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/06/2011

TITOLO 1 - Principi Generali

1-Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende

- T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento al T.U.L.P.S.: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- Sala giochi: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
- Giochi leciti: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla, giochi similari disciplinati dall'art. 110 T.U.L.P.S. e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia, escluse le forme d'intrattenimento e svago offerte mediante la messa a disposizione di *personal computer*;
- Sorvegliabilità: ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala gioco, si applicano le disposizioni del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n.564, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 534;
- Superficie utile del locale: la superficie accessibile all'utenza, quindi destinata all'offerta del gioco, con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, ecc.....

2-Principi generali.

Le procedure amministrative contemplate dal presente regolamento s'informano ai seguenti principi:

- libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 41 della Costituzione Italiana;
- trasparenza e qualità del mercato;
- tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
- tutela dei minori e della quiete della collettività;
- decoro architettonico e artistico del paese;
- controlli e vigilanza.

3-Ambito di applicazione.

Questo regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento di sede, le modificazioni e la cessazione delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., in cui siano installati:

- i giochi previsti dall'art. 110, comma 7, lettera a) e lettera c) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica;
- i giochi di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 110 nei quali, insieme con l'elemento aleatorio, siano presenti anche elementi di abilità del giocatore.

Tutte le tipologie di giochi sopra indicati non potranno riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le attività non disciplinate dal citato art. 86, non esercitate in forma d'impresa e non svolte in sede fissa.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali destinati all'attività di sala giochi.

Nelle sale giochi può essere consentita la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche solo mediante distributori automatici, previa presentazione, allo scopo, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

TITOLO 2 – Sale Giochi

4-Apertura, trasferimento di sede e variazione della superficie delle sale giochi, provvedimenti edilizi autorizzativi.

L'apertura, il trasferimento o la variazione di superficie di una sala giochi, nel rispetto dei limiti quantitativi di presenza sul territorio comunale di tali esercizi indicati nel presente regolamento, sono soggetti ad autorizzazione comunale per quanto riguarda l'apertura dell'attività e provvedimento edilizio per quanto riguarda la pratica edilizia/urbanistica ed eventuale autorizzazione ambientale.

A tale scopo, i competenti uffici comunali rendono disponibile la modulistica necessaria e l'elenco dei documenti necessari a corredare l'istanza.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Planimetria dei locali in duplice copia, (una per Ufficio Commercio e una per Ufficio Tecnico) in scala non inferiore a 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato e dal titolare o legale rappresentante, ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, evidenziando l'area specificamente dedicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS;
- Copia conforme del certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali se già esistenti con destinazione d'uso pertinente;
- Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della vigente normativa in materia;
- Certificato di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla normativa vigente o dichiarazione di esenzione redatta da un tecnico abilitato;
- Parere di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nei casi previsti dalla normativa;
- Documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- Copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati e della relativa effettuazione dei pagamenti delle tasse dovute;
- Relazione di impatto acustico di cui all'articolo 8 della L. 26/10/1995 n. 447 redatta da un professionista abilitato con le procedure di cui all'art. 7 primo comma della ZONIZZAZIONE ACUSTICA del territorio comunale approvata con delibera del Consiglio Comunale in data 5 aprile 2006 delibera n°15;
- Se l'unità immobiliare è inserita all'interno di un complesso condominiale, dove sono presenti altre unità abitative, dovranno essere salvaguardati i diritti dei terzi e la presa d'atto non comporta limitazione dei diritti stessi, art. 11 DPR 380/01, si dovrà presentare nominativo di tutti i comproprietari e aventi diritto o titolo, verso i quali verrà aperto un provvedimento di comunicazione dell'avvio procedimento del rilascio del titolo abilitativo, artt. 7-8 e segg. LEGGE 7 agosto 1990, n. 241-Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 s.m.i.. L'attività non deve provocare disturbo ai residenti con rumori molesti.

Nella prima richiesta di apertura di sala giochi o SE CON OPERE EDILIZIE occorre inoltre presentare la seguente documentazione:

- richiesta di Permesso di Costruire art. 10 DPR 380/01 /Denuncia Inizio Attività art. 22 DPR 380/01 integrato dall'art. 41 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 - *Legge*

reg. n. 12 del 2006 - Legge reg. n. 24 del 2007 - Legge regionale n. 5 del 2007 - Legge reg. n. 4 del 2008 - Legge reg. n. 5 del 2009 - Legge reg. n. 7 del 2010, legge reg. n. 3 del 2011 e/o Segnalazione Certificata di Inizio Attività o segnalazione Inizio Lavori art. 6 DPR 380/01 comma 1 e/o 2 o **art. 49 comma 4 bis della legge 30 luglio 2010 n° 122, dove l'istituto della D.I.A. è stato sostituito con la SCIA segnalazione certificata di inizio attività** COME MODIFICATO ed integrato

dall'articolo 5 della legge n. 73 del 2010, la scelta del provvedimento abilitativo è in funzione delle opere o cambio d'uso con opere o senza opere riferita al caso specifico.

- Planimetria P.G.T. e aereofotogrammetria con indicati gli edifici pubblici o di uso pubblico di cui all'art. 5 seguente con indicato a raggio la distanza del locale che non sia Inferiore a mt. 500.00, mappa catastale.
- Se l'immobile è inserito nel vincolo Ambientale e vengono eseguite opere esterne a modifica dell'aspetto esteriore, di cui D.Lgs. 22 gennaio 2004 n 42 art. 146- – Sub/Delega L.R. 12/05 s.m.i. art. 80 occorre domanda Ambientale e prima del provvedimento abilitativo, occorre ottenere autorizzazione Ambientale.
- piante sezioni con altezza dei locali nel rispetto del Regolamento di Igiene Tipo ASL Lecco, prospetti comparativi con indicate in giallo le demolizioni e rosso le nuove costruzioni, tavola dello stato finale con piante-sezioni e prospetti.
- Planimetria generale con indicato lo schema di fognatura da trasmettere con domanda, da scaricarsi dal sito del comune www.comune.galbate@comune.galbate.lc.it da inoltrare alla società Lario Reti Holding e alla società Idrolario.
- Planimetria generale con indicate, se locali già commerciali, le aree per attrezzature pubbliche di pertinenza che non devono essere inferiori al 100% della superficie destinata a sala giochi ad uso pubblico, di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi pubblici, art. 16 Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Governo del Territorio, il titolo abilitativo a discrezione dell'amministrazione, se dette aree previo richiesta, dovranno essere monetizzate, sarà convenzionato a mente dell'art. 14 N.T.A. del P.G.T.
- Autocertificazione del Rispetto regolamento di Igiene Tipo, per aerazione e smaltimento fumi ed odori per bagni e locale laboratorio deve rispettare i criteri dell'art. 3.4.3 RIT e successivi e norme d'attuazione e/o R.E. *parere ASL o autocertificazioni. Rispetto assoluto del R.I.T. per quanto riguarda gli scarichi, a fine lavori occorre presentare documentazione di corretta esecuzione delle opere sottoscritta dalla ditta installatrice.*
- Presentazione progetto impianti come previsto dal Decreto Ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n°37 nei casi rientranti all'art. 1 comma 2, negli altri casi il progetto con le procedure di cui art. 5 comma 1 (è redatto in alternativa dalla ditta con i relativi requisiti), a fine lavori la ditta installatrice presenterà regolarità impianti nel rispetto L. 46/90 assieme allo schema di progetto con eventuali varianti introdotte in corso d'opera, la certificazione verrà trasmessa alla camera di commercio ed artigianato della sede delle ditte installatrici in base all'art. 11 comma 3 della sopracitata legge.
- Presentare schede catastali aggiornate, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
- Altra documentazione necessaria in base all'intervento con opere, da concordare con l'ufficio tecnico.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune entro novanta giorni (90) dalla data di avvenuta presentazione agli uffici comunali o di ricezione della domanda da parte degli stessi, fatte salve eventuali richieste d'integrazioni della documentazione presentata. In particolare il termine potrà essere superiore se in presenza del vincolo ambientale e se l'insediamento è con opere edilizie.

Del rilascio dell'autorizzazione, è data comunicazione al Prefetto e al Questore, ai quali viene anche trasmessa copia del provvedimento. L'autorizzazione può essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta delle Autorità in parola.

L'attività deve essere attivata entro centottanta (180) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, fatte salve eventuali proroghe in caso di comprovata e motivata necessità. La mancata attivazione entro i termini stabiliti, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

E' fatto divieto di utilizzare, per l'insegna o per altre forme d'identificazione della sala giochi, il termine "casinò" o richiami espressi al gioco d'azzardo.

5-Requisiti per l'apertura di sala giochi.

I locali oggetto dell'insediamento di sala giochi devono avere destinazione commerciale, artigianale o terziario.

L'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla strada pubblica e deve essere garantito, qualsiasi sia la superficie destinata all'attività, il requisito della sorvegliabilità. Le sale giochi non possono essere ubicate a una distanza inferiore a ottocento (800) metri, in linea d'aria, dai seguenti luoghi sensibili: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, biblioteche, luoghi di culto, oratori delle parrocchie e strutture A.S.L., strutture sanitarie, ospedali, case di riposo, palestre, asili nido, centri sportivi.

6-Esercizio dell'attività

I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni e ai limiti numerici stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, regolamentari e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 e successive modifiche e integrazioni.

I giochi di cui all'art. 100, comma 6, del T.U.L.P.S. sono vietati ai minori di anni diciotto; di tale divieto, deve essere data informazione mediante appositi cartelli.

Non è consentita l'attività congiunta *d'internet point* e sala giochi.

La chiusura dell'esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno, comporta la revoca dell'autorizzazione.

E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione per sala giochi che interrompa l'attività per un periodo superiore a trenta (30) giorni consecutivi di darne tempestiva e, qualora possibile, preventiva comunicazione al Comune.

7-Installazione di Videolottery (VLT) all'interno della sala giochi.

L'installazione, all'interno della sala giochi, di apparecchi e/o sistemi di gioco VLT ("Videolottery"), previsti dall'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. e disciplinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2010, è subordinata alla disponibilità di una superficie utile del locale non inferiore a cinquanta metri quadrati e al rilascio della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. , da parte della Questura.

L'utilizzo di tali apparecchi e/o sistemi di gioco è, inoltre, subordinato all'ottenimento, da parte del titolare dell'autorizzazione per l'attività di sala giochi, dell'autorizzazione alla raccolta di gioco rilasciata dal competente ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

Gli apparecchi VLT dovranno essere collocati negli "ambienti dedicati" di cui all'art. 9 del decreto direttoriale del Ministero delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 22 gennaio 2010.

Tali ambienti, nel rispetto della circolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. N. 2010\29581\Giochi\ADI del 7 settembre 2010, dovranno essere riservati ai soli maggiorenni e separati dall'area accessibile anche ai minorenni secondo modalità che rendano possibile impedire l'ingresso e la permanenza ai minori nell'area di offerta di gioco riservata ai maggiorenni: in particolare, la separazione deve avvenire attraverso la creazione di una specifica area delimitata da pannelli che assicurino il pieno isolamento anche visivo e da una porta d'ingresso, ai fini dell'effettivo rispetto del divieto di accesso ai minori.

8-Cessazione d'attività.

La cessazione definitiva dell'attività, obbliga il titolare dell'autorizzazione alla restituzione della stessa al Comune che l'ha emessa, entro quindici (15) giorni dall'avvenuta chiusura della sala giochi.

9-Provvedimenti repressivi.

Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi è inibita:

- nei casi previsti dal T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 86;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della richiesta d'autorizzazione;
- in seguito a reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di intrattenimento;
- per la perdita dei requisiti iniziali.

10-Orari.

L'orario di apertura della sala giochi (comprese quelle già esistenti), liberamente scelto dall'esercente, dovrà rispettare la seguente fascia oraria:

apertura non antecedente alle ore 9:00 e chiusura non oltre le ore 24:00.

L'esercente dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante l'apposizione di tabelle, ben visibili, all'interno e all'esterno del locale.

TITOLO 3 – Norme finali

11-Sanzioni.

Fermo restando quanto indicato all'art. 9 del regolamento, sono fatte salve le sanzioni previste dal T.U.L.P.S. per le violazioni delle disposizioni del medesimo Testo Unico.

12-Disposizioni transitorie.

Le disposizioni previste nel presente regolamento, si applicano all'apertura, al trasferimento di sede, alle modificazioni e cessazioni di sale giochi successive all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Le attività di sale giochi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno rispettare le disposizioni dettate dall'articolo 10 – Orari; le relative autorizzazioni rimangono valide fino alla definitiva cessazione dell'attività.

13-Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte degli organi competenti e la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune per quindici (15) giorni.